



## **NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID-19**

### **DPCM 10 APRILE 2020**

L'ultimo DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. dell'11 aprile 2020 n. 97, che regola le misure di contenimento del contagio da coronavirus sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, ha introdotto importanti novità per il comparto agricolo, ricomprendendo espressamente tra le attività produttive consentite in questo periodo emergenziale, anche quelle della **silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali** (cod. ateco "02") e **la cura e manutenzione del paesaggio** (cod. ateco "81.30").

#### **CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO**

È consentito lo svolgimento delle **attività di cura e manutenzione del paesaggio** ad eccezione delle attività di realizzazioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **la cura e manutenzione di parchi e giardini per abitazioni private e pubbliche, per edifici pubblici e privati, per terreni comunali**, etc.;
- **la cura e manutenzione di aree verdi per edifici, campi sportivi ed altri parchi per uso ricreativo**, etc.

Già a seguito del precedente DPCM del 22 marzo 2020, Coldiretti si era espressa sul punto per un'interpretazione estensiva a favore della prosecuzione delle attività di manutenzione del verde svolta dalle imprese florovivaiste quale attività di fornitura di servizi svolta in connessione, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del codice civile, rientrando infatti questa casistica di attività agricola connessa, a dire degli Uffici competenti di Coldiretti, più correttamente tra le attività agricole consentite con codice ateco "01".

Oggi quindi, tale apertura, a prescindere dalla peculiarità della fattispecie in esame, è da accogliersi favorevolmente così da permettere a tutti gli operatori del settore di operare tranquillamente nella certezza delle norme.

#### **SILVICOLTURA ED UTILIZZO AREE FORESTALI**

Di particolare rilevanza è anche lo svolgimento delle **attività silvicolture ed utilizzo delle aree forestali** consentito dal nuovo DPCM.

Infatti, alla luce del precedente DPCM 22 marzo 2020, l'orientamento interpretativo manifestato dagli Uffici competenti di Coldiretti andava nella direzione di considerare tale attività come attività funzionale a garantire la prosecuzione dell'attività espressamente consentita del commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento con codice ateco 46.71.

Oggi, includendo nell'allegato 3 del nuovo DPCM anche il codice ateco "02", si è ottenuto, dietro peraltro pressante sollecito di Coldiretti, il pieno e diretto riconoscimento dell'attività silviculturale ed utilizzo delle aree forestali tra quelle espressamente consentite, così da far operare gli addetti del settore in totale serenità, senza più navigare tra le interpretazioni delle norme e senza necessità della preventiva comunicazione al Prefetto.

## ALTRE ATTIVITÀ NON SOSPESSE

Inoltre, tra le altre attività non sospese di interesse per il settore agricolo che possono continuare ad essere esercitate nel periodo contingente, ferma restando l'osservanza delle disposizioni finalizzate a prevenire il contagio esercitata, si evidenziano quelle di seguito:

Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali; Pesca ed acquacoltura; Industrie alimentari; Industria delle bevande; Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; Fabbricazione di imballaggio in legno; Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco; Manutenzione e riparazione di autoveicoli; Commercio di parti e accessori di autoveicoli; Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, compresi i trattori; Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; Servizi veterinari.

## ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il DPCM in parola, abrogando tutti i precedenti analoghi DPCM e salvaguardando l'applicazione delle misure più restrittive adottate dalle Regioni, ha tra l'altro previsto le seguenti disposizioni di immediato interesse per gli imprenditori agricoli:

- ✓ **sono consentiti gli spostamenti** delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- ✓ **è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso** rispetto a quello in cui ci si trova alla data del 14 aprile, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- ✓ **sono consentite le attività di vendita al dettaglio** di generi alimentari, anche nei punti vendita aziendali;
- ✓ l'Allegato 1 del DPCM consente **il commercio al dettaglio** di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio, televisione, telefono nonché per mezzo di distributori automatici;
- ✓ è sospesa **l'attività di ristorazione** ferma restando la possibilità di effettuarla con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto: tale disposizione quindi è riferibile anche alle imprese che esercitano agriturismo che svolgono attività di ristorazione;
- ✓ **resta garantita** *"l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi"*;
- ✓ **è sempre consentita** *"l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari"*;

- ✓ **restano sempre consentite - previa comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva ed indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite - anche le **attività che sono funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 3 del nuovo DPCM. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.



Ti ricordiamo che sul sito Coldiretti Umbria (<https://umbria.coldiretti.it/faq-domande-e-risposte-per-aziende-agricole>) è possibile consultare la sezione FAQ, con le domande e risposte per le aziende agricole legate all'emergenza, oltre che i decreti e le varie modulistiche in uscita.